



CITTÀ DI RIVOLI
PROVINCIA DI TORINO

Prot. 4786

10/02/15

Al Consigliere Comunale
Giovanni Verna
gruppo consiliare Movimento 5 stelle

e p.c. Al Sindaco

Gent.mo Consigliere

in riscontro alla nota del 14 gennaio trasmessa a mezzo PEC prot. n. 2127 si evidenzia quanto segue.

Con determinazione 1523/2014 il funzionario responsabile della Direzione Polizia Locale, in assenza del Dirigente, ha provveduto alla proroga dell'affidamento per il servizio di ripristino della piattaforma stradale alla società Sicurezza e Ambiente s.p.a. sino al 31 .03.2015 ,già a suo tempo disposto mediante l'utilizzo del mercato elettronico così come previsto dalla legge.

In relazione al primo quesito.

La proroga dei contratti è un istituto consentito dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza consolidata in materia, solo in presenza di determinati presupposti e precisamente qualora la stessa sia già stata programmata, ab origine, all'interno degli atti della gara e altresì nell'ipotesi in cui sia limitata nel tempo.

Inoltre il nostro ordinamento consente l'affidamento di pubblici contratti in assenza di una procedura selettiva nell'ipotesi di cui all'art. 125 comma 10 lett c) del dlgs. 163/2006 . Si tratta della c.d. "proroga tecnica" ovvero la prosecuzione del rapporto contrattuale nella misura strettamente necessaria , nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente.

Nel caso di specie la determina adottata appare carente sotto il profilo motivazionale in quanto non da esplicitamente atto delle eventuali esigenze organizzative che hanno reso necessario uno slittamento dell'indizione della gara.

Riguardo al secondo quesito.

Da quanto riferito dal Dirigente la ditta affidataria risulta essere la stessa oggetto della segnalazione per incompatibilità.

Riguardo al terzo quesito.

L'atto di proroga non è stato adottato dal Dirigente della Direzione Servizi al Territorio in quanto lo stesso è stato individuato con decreto sindacale esclusivamente per la gestione della nuova gara di appalto a seguito della segnalazione di potenziale incompatibilità da parte del Comandante.

Si fa notare peraltro che la causa di incompatibilità evidenziata riguarda il Dirigente e non il funzionario responsabile del servizio che nel caso di specie ha adottato il provvedimento.

Con riferimento ai successivi punti.

Si ritiene che l'atto di proroga sia stato legittimamente assunto dal funzionario responsabile sulla base di quanto previsto dall'art. 14 comma 3 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi che prevede la possibilità per il Dirigente di delegare al funzionario responsabile del servizio la direzione dello stesso in caso di temporanea assenza.

Tale delega comporta l'attribuzione di tutte le competenze , anche di rappresentanza esterna, fissate per i Dirigenti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

Ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento solo in caso di contemporanea assenza del Dirigente e del funzionario delegato il relativo incarico è attribuito temporaneamente dal Sindaco ad altro Dirigente.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti l'occasione è gradita per porgere distinti saluti

Rivoli 9 febbraio 2015

Il Segretario Generale
dott.ssa Elisabetta Scatigna

